

D.M. 17 marzo 1999, n. 105

Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della stessa legge n. 84 del 1994, e successive modifiche e integrazioni. (GU n. 93 del 22-4-1999)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettera l), della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei comitati portuali;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, concernente l'istituzione delle commissioni consultive locali;

Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1998, n. 412, con il quale sono state individuate le procedure per l'espletamento delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali;

Ritenuta, altresì, la necessità di modificare il decreto ministeriale suindicato ai fini di una migliore organizzazione delle procedure medesime in linea con il sistema operativo realizzatosi nei porti in attuazione della richiamata legge n. 84 del 1994;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. 01414 del 17 marzo 1999 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni e, nei porti ove istituita, del rappresentante dei dipendenti delle autorità portuali in seno alle commissioni consultive locali di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 84 del 1994, nonché dei rappresentanti degli stessi lavoratori e dipendenti in seno ai comitati portuali di cui all'articolo 9 della citata legge n. 84 del 1994.

2. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti di cui al comma 1 si svolgono contestualmente quando la commissione consultiva locale e il comitato portuale vengono a scadenza nello stesso trimestre.

Art. 2.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti nelle commissioni consultive locali.

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e del rappresentante dei dipendenti di cui all'articolo 1 nelle commissioni consultive locali si svolgono nei porti se di autorità portuale sotto la vigilanza del presidente dell'autorità medesima o di un suo delegato e negli altri porti sotto la vigilanza del capo del circondario marittimo o di un suo delegato.

2. Le autorità di cui al comma 1 indicano le elezioni, in giorno non festivo non meno di 60 giorni prima della scadenza dell'organo, dando avviso del giorno e dei luoghi delle votazioni mediante affissione in apposito albo presso le rispettive sedi, assicurandone, inoltre, la massima diffusione con ogni altro mezzo. Le stesse autorità di cui al comma 1 provvedono, altresì, agli adempimenti indicati nel presente regolamento.

3. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi non festivi se riguardano le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti nelle commissioni consultive locali e nel comitato portuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

Elettorato attivo e passivo.

1. Hanno diritto a votare per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali nella commissione consultiva locale tutti i lavoratori delle imprese che operano in porto ai sensi degli articoli 16, 17, 18 ad esclusione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 9-bis, e 21 della legge n. 84 del 1994, che risultano iscritti nel libro paga e negli appositi registri tenuti dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima, alla data di cui

all'articolo 2, comma 2, nonché i dipendenti dell'autorità portuale in organico alla data sopraindicata, per l'elezione del loro rappresentante in seno alla commissione consultiva locale.

2. Sono eleggibili coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) cittadinanza italiana o comunitaria;
- c) aver assolto l'obbligo scolastico.

3. Non possono essere eletti coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sotto posti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile ad una o più pene detentive non inferiori a tre anni salvo che non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi.

4. Le autorità che vigilano sullo svolgimento delle elezioni accertano la sussistenza dei requisiti indicati dal presente articolo.

Art. 4.

Presentazione delle liste.

1. Possono essere presentate nelle rispettive sedi dell'autorità portuale o marittima, più liste di candidati, distinte, per i rappresentanti dei lavoratori e per il rappresentante dei dipendenti, o non meno di trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Le liste, costituite non più di quindici candidati per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e non più di tre candidati per il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, sono sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori e dei dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1 e indicano, in ordine alfabetico, nome, cognome e data di nascita di ciascun candidato.

3. Le sottoscrizioni sono apposte dinanzi al funzionario delegato dalla rispettiva competente autorità, previa verifica dell'identità personale attraverso idoneo documento di riconoscimento, i cui estremi sono riportati sulla lista medesima.

4. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

5. Le liste, numerate in ordine di presentazione, sono esposte 15 giorni prima della data fissata per le votazioni, nell'apposito albo presso le rispettive sedi dell'autorità portuale o marittima.

Art. 5.

Modalità delle votazioni.

1. Per lo svolgimento delle votazioni sono costituiti uno o più seggi. Ad ogni seggio è assegnato un numero di elettori non superiore a 600 unità.
2. I seggi restano aperti dalle ore 8 alle ore 22 e possono essere ubicati in sedi diverse, ove l'organizzazione operativa del porto lo richieda.
3. Il seggio, presieduto dal presidente dell'autorità portuale o da un suo delegato, ovvero dal capo del circondario marittimo o da un suo delegato, è costituito da 4 lavoratori, per un numero di elettori superiore a 400 unità e da 2 lavoratori, per un numero di elettori fino a 400 unità, designati 15 giorni prima della data fissata per le elezioni dalla competente autorità tra i lavoratori e i dipendenti non candidati. Possono partecipare come osservatori i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dipendenti di cui all'articolo 1.
4. Ogni seggio è munito di urne elettorali, distinte per i rappresentanti dei lavoratori portuali e per il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, idonee a garantire la segretezza del voto e deve, altresì, disporre di elenchi degli elettori aventi diritto al voto presso di esso distinti per i lavoratori delle imprese e per i dipendenti dell'autorità portuale e predisposti dalle rispettive autorità, nonché di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni.

Art. 6.

Schede elettorali.

1. Nella scheda, munita del timbro dell'autorità portuale o dell'autorità marittima, sono riportate tutte le liste disposte in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza è estratto a sorte.
2. Le schede sono firmate da almeno due componenti del seggio.

Art. 7.

Espressione del voto.

1. Il voto è segreto e diretto. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore il presidente del seggio consegna la scheda per l'espressione del voto.
2. È consentita, ai fini della validità, l'espressione di un solo voto, manifestato con il cognome e nome, o col solo cognome del candidato votato. La scheda non deve contenere altri segni, oltre quello del voto, od abrasioni.

Art. 8.

Operazioni di scrutinio.

1. Al termine delle operazioni di voto, in prosecuzione delle stesse, ha inizio lo spoglio dei voti che prosegue ininterrottamente fino alla conclusione. Del risultato dello scrutinio è redatto apposito verbale; firmato da tutti i componenti del seggio, riportante per ogni lista il numero dei voti conseguito da ciascun candidato.

2. Nel caso di presentazione di una sola lista relativa ai rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, è redatto apposito elenco con indicazione dei candidati in ordine progressivo secondo il numero dei voti riportati. Distinto elenco è redatto per il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale.

3. In presenza di più liste concorrenti per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, il numero dei rappresentanti da nominare viene ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti da ciascuna lista e, nell'ambito della stessa lista, in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. Con le stesse modalità di cui al comma 2, è redatto apposito elenco. Nel caso di più liste per l'elezione del rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, si applicano le procedure di cui al comma 2.

4. Un estratto del verbale delle operazioni elettorali, con l'indicazione dei rappresentanti eletti è inviato dall'autorità competente al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro cinque giorni dalla data delle elezioni, per l'adozione del provvedimento di nomina delle commissioni consultive locali.

5. Il presidente dell'autorità portuale, od il delegato, ovvero il capo del circondario marittimo, od il delegato, qualora nello svolgimento delle elezioni accertino irregolarità che hanno dato luogo ad alterazioni dell'espressione del voto, provvedono all'annullamento delle elezioni con atto motivato, dandone comunicazione al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 9.

Attribuzione dei seggi.

1. Nei porti non sede di autorità portuale sono eletti quali rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali i primi sei nominativi dell'elenco di cui all'articolo 8, commi 2 o 3.

2. Nei porti sede di autorità portuale sono eletti i primi cinque nominativi dell'elenco di cui all'articolo 8, commi 2 o 3 ed il primo nominativo dell'elenco dei rappresentanti dei dipendenti dell'autorità portuale di cui all'articolo 8, comma 2.

3. In caso di rinuncia dell'eletto o di dimissioni nel corso del mandato, subentra il primo dei non eletti di cui agli elenchi dell'articolo 8. In tale ipotesi colui che subentra cessa dalla carica alla scadenza dell'organo.

Art. 10.

1. Gli oneri, connessi alle procedure per l'espletamento delle elezioni, propedeutiche al funzionamento delle commissioni consultive locali nei porti sedi di autorità portuale sono a carico della autorità medesima. Negli altri porti sono a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5786 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11.

Elezioni dei rappresentanti nei comitati portuali.

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti di cui all'articolo 1 in seno ai comitati portuali si svolgono secondo i termini, criteri e modalità indicati nel presente regolamento e sotto la vigilanza del presidente dell'autorità portuale, che provvede, anche attraverso un suo delegato ai relativi adempimenti. I relativi oneri sono posti a carico della competente autorità portuale.

Art. 12.

Abrogazione.

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento di cui al decreto 2 settembre 1998, n. 412, del Ministro dei trasporti e della navigazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1998, serie generale n. 282.

Roma, 17 marzo 1999

Il Ministro: Treu

Visto, il Guardasigilli: Di liberto

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999